

PREMESSA

L'associazione 'ARCI APS' fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'Associazione Ricreativa Culturale Italiana delle origini, fondata a Firenze il 26 maggio 1957.

Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.

Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.

Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

TITOLO I - DEFINIZIONE, FINALITÀ E ATTIVITÀ

ART. 1

'ARCI APS' (di seguito denominata 'ARCI' nel presente testo) è una associazione di promozione sociale e rete associativa nazionale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS), autonoma e pluralista, soggetto attivo del sistema di Terzo settore italiano e internazionale, una rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà.

L'ARCI promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio/a può concorrere in prima persona ai processi decisionali.

L'Associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore.

L'ARCI esprime in pieno la propria autonomia soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società. L'Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non persegue fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 2

L'ARCI è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.



STATUTO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ARCI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Approvato al Congresso
Nazionale di Pescara
7/10 giugno 2018

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante dell'ARCI. In questo senso, l'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale.

Sono finalità dell'Associazione:

- a)** la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- b)** la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- c)** il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (*e-Inclusion*);
- d)** la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- e)** la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle

donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;

f) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;

g) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.

h) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;

i) l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;

j) l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;

k) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/alle docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QE);

l) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;

m) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

n) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;

o) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso

Iscritta al registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale (L. n. 383 del 7.12.00) con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1.8.02

so il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;

p) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;

q) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiprobibizionismo;

r) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;

s) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;

t) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;

u) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;

v) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;

w) la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;

x) la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;

y) la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro reinserimento sociale;

z) l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architettura di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;

aa) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;

bb) la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi;

cc) la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei/delle e per i/le giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;

dd) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai/alle lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e e ai/alle pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;

ee) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

ff) la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali;

gg) favorire il corretto mantenimento del benessere psicofisico nella sua totalità.

ART. 3

L'ARCI persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge*

8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

c) *prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*

d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;*

f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*

i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;*

j) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*

k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;*

l) *formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*

m) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore;*

n) *cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*

o) *attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di*

condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione e delle organizzazioni aderenti, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e all'art. 2 del Decreto impresa sociale (D.Lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni. L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dalla Presidenza nazionale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volon-

taria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 4

L'ARCI aderisce alla "Federazione ARCI" contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti/e i/le soci/e individuali e collettivi dell'ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima. In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti all'ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).

ART. 5

Il 'logo' e la denominazione dell'ARCI sono suo patrimonio, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

TITOLO II - LA FORMA ASSOCIATIVA

ART. 6

Possono aderire all'ARCI:

- le persone che approvano le finalità e lo statuto delle strutture di base cui aderiscono, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa;

- associazioni di promozione sociale (APS) ed altre associazioni senza scopo di lucro, che possono anche adottare la qualifica di ente del Terzo settore (ETS);

- le Società di Mutuo Soccorso (SMS, disciplinate dalla L. 3818/1886 e successive modificazioni);

- le associazioni di secondo livello con la qualifica di ente del Terzo settore; che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione e accettino le regole del presente Statuto.

La possibilità di adesione di altri enti del Terzo settore non aventi natura associativa è definita dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento, in armonia con le previsioni del presente Sta-

tuto e della normativa vigente.

Sono condizioni per l'adesione l'acquisizione del certificato di adesione, e l'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

Gli ETS di secondo livello potranno aderire in accordo con la Direzione nazionale, secondo quanto stabilito dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento, a condizione che procedano:

- al recepimento delle previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale relativamente ai titoli I, II, III, V sez. A, e all'art. 41;

- all'acquisizione del certificato di adesione per ciascuno dei soggetti appartenenti all'organizzazione aderente e l'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda presso una struttura di base aderente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

L'adesione di un'organizzazione è deliberata dall'assemblea dei/delle soci/e dell'organizzazione medesima; l'accettazione è deliberata dall'organismo dirigente del livello associativo competente, di norma il Comitato Territoriale.

Lo status di socio/a e di organizzazione aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 7

Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica dell'ARCI. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'ARCI, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

L'ARCI riconosce autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala nazionale, regionale, territoriale e locale in spirito federale.

ART. 8

Gli/le associati/e hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare il documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle

diverse articolazioni dell'associazione;

- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti/e negli stessi;
- approvare le modifiche allo statuto, nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Gli/le associati/e sono tenuti/e a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, il codice etico, e le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

ART. 9

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci/e e organizzazioni aderenti avviene:

- in caso di decesso del/la socio/a o di scioglimento dell'organizzazione;
- per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito. Contro tale rifiuto è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti competente;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

TITOLO III - IL SISTEMA ISTITUZIONALE

ART. 10

L'ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'Associazione e al suo governo.

L'ARCI, in qualità di Rete associativa nazionale potrà:

- svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e degli/delle associati/e;
- monitorare l'attività delle organizzazioni aderenti, anche con riguardo all'impatto sociale, al fine di predisporre la relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

• promuovere e sviluppare le attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e assistenza tecnica nei confronti delle organizzazioni aderenti.

ART. 11

Il sistema associativo dell'ARCI, che ha a suo fondamento l'insieme delle organizzazioni aderenti, luoghi primari dell'agire associativo, si articola nei seguenti livelli:

- territoriali;
- regionali;
- nazionale.

ART. 12

Il Comitato Territoriale è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell'Associazione nel territorio; valorizza l'insediamento associativo e ne promuove lo sviluppo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove organizzazioni aderenti. Rappresenta l'ARCI nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i/le soci/e individuali e collettivi. In particolare, per quanto riguarda le organizzazioni aderenti, il Comitato Territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa. In caso di gravi violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un'organizzazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al/alla legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il/la Presidente del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.

Le attività promosse da un Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso partecipati o controllati.

Sono requisiti essenziali di un Comitato Territoriale:

- l'identificazione di un'area di competenza con caratteri di continuità territoriale e di coerenza dal punto di vista storico, sociale e/o amministrativo;
- un numero minimo di tre associazioni di

promozione sociale e un numero rappresentativo di soci/e esistente nell'area di competenza;

- un numero di altri enti di Terzo settore o senza scopo di lucro non superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti;
- la dotazione di strumenti essenziali per svolgere le proprie funzioni.

La valutazione dell'opportunità o necessità di istituire un nuovo Comitato è svolta dal livello sovraordinato in accordo con gli organismi di direzione nazionale.

ART. 13

Il Comitato Regionale esprime e garantisce la direzione politica e organizzativa dell'Associazione a livello regionale. Coordina, valorizza, tutela e promuove l'azione dei Comitati Territoriali.

Sostiene i Comitati Territoriali nelle politiche di sviluppo del loro insediamento associativo, supportandone l'azione tesa a favorire la costituzione di nuove organizzazioni aderenti.

Favorisce la crescita delle competenze dei/delle dirigenti territoriali.

Definisce e promuove l'iniziativa dell'Associazione a livello regionale nonché il suo sviluppo, anche favorendo la costituzione di nuovi Comitati Territoriali.

In accordo con i Comitati Territoriali e con la Direzione nazionale, delibera l'adesione di organizzazioni di Terzo settore di rilevanza regionale, secondo quanto previsto dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento.

Il Comitato Regionale è strumento di costante relazione e raccordo tra i territori e il livello nazionale; garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti e alle reti nazionali; promuove a livello regionale, col coinvolgimento attivo dei Comitati Territoriali, le politiche, le iniziative e le campagne dell'ARCI.

Sviluppa i rapporti con l'Ente Regione e rappresenta l'ARCI nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale, definisce gli ambiti geografici di competenza dei Comitati Territoriali, consultando i comitati interessati.

Ha il compito di promuovere la condivisione e il rispetto dei principi statutari e della corretta conduzione della vita associativa dei Comitati Territoriali. Ha la facoltà di verificare e controllare la costituzione e il funzionamento democratico dei Comitati Territoriali e la loro corretta gestione.

In concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche, in particolare mantiene le relazioni con l'ufficio regionale del Registro unico del Terzo settore in qualità di articolazione della rete nazionale ARCI.

In caso di persistente inattività da parte di un Comitato Territoriale, il Comitato Regionale - in accordo con la Direzione nazionale - ne può temporaneamente esple-

tare le funzioni.

I Comitati Territoriali costituiti nelle province di Trento e Bolzano sono equiparati a Comitati Regionali.

Su iniziativa dei Comitati Territoriali e Regionali coinvolti, possono costituirsi, in accordo con la Direzione nazionale, Comitati Interregionali, requisito essenziale è l'identificazione di un'area di competenza con caratteri di continuità territoriale e di coerenza dal punto di vista storico, sociale e/o amministrativo. Agli stessi si applicano le norme previste per i Comitati Regionali.

ART. 14

Gli organismi di direzione nazionale, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di:

- promuovere, valorizzare e rappresentare il progetto associativo ARCI, garantendo l'unità dell'Associazione e la tutela del marchio ARCI;
- attuare le scelte strategiche e il governo dell'Associazione nella sua dimensione nazionale, esercitando la direzione politica e organizzativa e la rappresentanza unitaria della rete associativa ARCI a livello nazionale e internazionale;
- coordinare, valorizzare, tutelare l'iniziativa associativa e promuovere lo sviluppo della rete ARCI nel territorio;
- rafforzare l'associazionismo nel Mezzogiorno e nelle aree con minor radicamento e strutturazione territoriale;
- attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi, promuovere strategie di sviluppo e consolidamento dell'Associazione nel territorio, in questo riferendosi a un principio di sussidiarietà, d'intesa con il livello regionale;
- favorire le relazioni orizzontali fra le strutture del territorio e il loro concorso alla realizzazione del programma generale dell'Associazione, anche attraverso sedi tematiche di coordinamento e lavoro comune;
- garantire ai Comitati Territoriali e Regionali servizi di indirizzo, consulenza e assistenza sulle problematiche connesse all'associazionismo e ai vari campi di attività dell'ARCI;
- strutturare attività continuative di formazione dei dirigenti ARCI, da realizzarsi tanto a livello nazionale che delle articolazioni territoriali, allo scopo di favorire a tutti i livelli la crescita e l'aggiornamento delle competenze;
- sostenere l'azione dei Comitati Territoriali e Regionali sul piano della progettazione, degli indirizzi programmatici, dell'interlocuzione politica e istituzionale, anche a livello nazionale e internazionale;
- organizzare strategie e misure con riferimento alla tutela dei dati personali dei/delle soci/e trattati a qualunque livello, per le finalità definite dall'ARCI, in conformità al presente Statuto.

Competenze e responsabilità nazionali possono essere delegate al territorio, in accordo con gli organismi dirigenti coinvolti, con gli eventuali supporti economici ed organizzativi.

Gli organismi di direzione nazionale rappresentano l'ARCI nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche e sociali nazionali.

ART. 15

I Comitati Territoriali e Regionali sono costituiti in forma di associazione di promozione sociale (APS), operano ai sensi del Titolo I del presente Statuto, pur configurandosi come livelli dell'Associazione nazionale, e sono dotati di atto costitutivo (o altro atto sostitutivo) e di statuto autonomi. Tali statuti, ove previsto, dovranno recepire il modello di statuto predisposto dalla Rete associativa nazionale ai sensi dell'Art. 41 comma 7 ovvero dell'Art. 47 comma 5 del CTS, ovvero dovranno recepire le previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale relativamente ai titoli I, II, III, V sez. A, e agli artt. 30 e 41, e devono essere inviati al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale dovrà esprimere parere di legittimità e congruità statutarie.

In casi eccezionali e in deroga a quanto previsto al presente articolo i Comitati, previo accordo con la Direzione Nazionale, potranno migrare alla sezione **Altri enti del Terzo settore** del Registro unico nazionale del Terzo settore.

TITOLO IV - ORGANISMI NAZIONALI

ART. 16

Sono organismi di direzione nazionale:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il/la Presidente Nazionale;
- la Presidenza Nazionale.

ART. 17

Il Congresso Nazionale si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dal Consiglio Nazionale e in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale. Esso ha il compito di:

- discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione;
- discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
- eleggere il Collegio Nazionale dei Garanti;
- eleggere il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;
- eleggere il Consiglio Nazionale in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale.

Il Congresso Nazionale può anche svolgersi in forma straordinaria. In tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o dai Consigli Direttivi di Comitati Territoriali o Regionali che rappresentino almeno un

terzo dei/delle soci/e nazionali; in ogni caso è il Consiglio Nazionale a stabilirne le norme di svolgimento.

Il Congresso Nazionale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

ART. 18

Il Consiglio Nazionale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro ed è eletto dal Congresso secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede. Esso ha il compito di:

- eleggere il/la Presidente Nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 22 con la maggioranza richiesta dall'art. 21;
 - applicare le decisioni congressuali;
 - discutere e approvare i regolamenti;
 - approvare il codice etico associativo che impegna tutte le organizzazioni aderenti;
 - discutere e approvare il programma annuale di attività;
 - discutere e approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;
 - promuovere lo sviluppo dell'Associazione, in particolare nelle aree di debole insediamento, anche attraverso l'utilizzo di appositi fondi di bilancio, che è tenuto a costituire e a mantenere operanti;
 - discutere ed approvare il regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento;
 - convocare il Congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
 - decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
 - deliberare, in accordo con i Comitati Regionali, sull'adesione ad ARCI di associazioni di secondo livello ed organizzazioni di Terzo settore di rilevanza nazionale, nonché associazioni senza fini di lucro che abbiano sede fuori dal territorio italiano, tramite la stipula di appositi protocolli d'intesa;
 - deliberare, su proposta del Collegio Nazionale dei Garanti, i provvedimenti di commissariamento di strutture regionali e territoriali;
 - eleggere, su proposta del/della Presidente Nazionale, la Presidenza Nazionale e il/la Vicepresidente vicario/a. Su proposta della Presidenza Nazionale, istituire/si articola in commissioni e/o gruppi di lavoro, sia temporanei che permanenti, in coerenza con il programma di attività, e ne definisce il mandato e i criteri di composizione. Il Consiglio Nazionale può cooptare nuovi componenti nella misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti.
- Tutti i Comitati Regionali hanno diritto di rappresentanza nel Consiglio Nazionale.

Nessun Comitato può detenere nel Consiglio Nazionale una rappresentanza superiore al 20%.

Nel caso in cui il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori e/o il Collegio Nazionale dei Garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti, al Consiglio Nazionale è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, a ulteriore surroga, fermi restando i criteri di nomina di cui agli artt. 31 e 32.

Al Consiglio Nazionale è conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte l'anno; può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. Il Consiglio Nazionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il/la Presidente Nazionale e procedere all'elezione di un/a nuovo/a Presidente.

ART. 19

Il/la Presidente Nazionale è eletto/a dal Consiglio Nazionale. Esercita la rappresentanza politica dell'Associazione, ne rappresenta ed esprime l'unità, ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. Al/alla Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.

Convoca e presiede il Consiglio Nazionale; convoca e presiede la Presidenza Nazionale che è eletta dal Consiglio Nazionale su sua proposta.

Il/la Presidente non può essere eletto/a per più di due mandati consecutivi.

In caso di prolungata assenza o impedimento permanente del/della Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono assunti dal/la Vicepresidente vicario di cui al precedente art. 18, che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione del Consiglio Nazionale per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ART. 20

La Presidenza Nazionale è eletta dal Consiglio Nazionale tra i/le suoi/e componenti su proposta del/della Presidente Nazionale.

L'assunzione della carica di componente della Presidenza nazionale è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

La Presidenza è l'Organo di amministrazione ai sensi dell'art. 26 del CTS ed assicura il governo e la direzione politica dell'Associazione, anche attraverso l'attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici ratificati dal Consiglio Nazionale che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.

Assicura il coordinamento generale del programma e del funzionamento organizza-

tivo; si dota a tale scopo di un Esecutivo quale strumento operativo.

Presenta al Consiglio Nazionale la proposta di documento economico di previsione e il rendiconto economico finanziario o il bilancio consuntivo, e il bilancio sociale.

Propone al Consiglio Nazionale le commissioni di lavoro o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione, e convoca specifici strumenti partecipativi quali:

- l'Assemblea Nazionale dei Circoli e delle organizzazioni aderenti su specifiche tematiche;
- l'Assemblea dei Presidenti dei Comitati Territoriali;
- assemblee su materie specifiche ovvero in presenza di particolari categorie di associati/e o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

La Presidenza Nazionale è convocata dal/la Presidente Nazionale secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno, di norma, definiti nella riunione precedente per la successiva.

Alla Presidenza Nazionale sono inoltre attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in particolare di:

- obbligare cambiariamente l'Associazione;
- concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati; costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell'Associazione di cui agli artt. 2 e 3 informandone il Consiglio Nazionale.

La Presidenza Nazionale informerà degli atti più rilevanti il Consiglio Nazionale alla prima seduta utile. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale per:

- acquistare, vendere e permutare beni immobili;
- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

La Presidenza Nazionale può delegare a singoli/e componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.

TITOLO V - LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE

A) I principi generali

ART. 21

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'ARCI

sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

L'ARCI adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano, di norma, in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei/delle componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei/delle presenti; è richiesta una maggioranza assoluta dei/delle componenti effettivamente in carica nei casi di:

- approvazione dei documenti economici di cui all'art. 36 e loro variazioni;
 - elezione degli organismi dirigenti;
 - approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
 - adozione di provvedimenti di commissariamento;
 - approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari o straordinari.
- Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Le delibere degli organismi e i libri sociali, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve essere data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

ART. 22

Il/la Presidente Nazionale formula le proposte di sua competenza per quanto riguarda l'assetto di organismi e funzioni, consultando il livello regionale.

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli/delle aventi diritto.

ART. 23

Il Consiglio Nazionale deve dotarsi, entro 6 mesi dall'insediamento, di un apposito regolamento che definisca le proprie modalità di funzionamento.

Tale regolamento deve altresì prevedere le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente, Vicepresidente, e componente della Presidenza. In particolare le cariche di Presidente e Vicepresidente sono incompatibili con: incarichi di governo, presidente o assessore regionale, presidente o assessore provinciale, sindaco e assessore comunale di comuni con più di 50.000 abitanti; parla-

mentare nazionale ed europeo; partecipazione ad organismi dirigenti esecutivi nazionali e locali di partiti e organizzazioni politiche; partecipazione ad organismi dirigenti esecutivi nazionali e locali di organizzazioni sindacali; partecipazione ad organizzazioni politiche, economiche e sociali le cui finalità siano in palese contrasto con gli scopi dell'Associazione così come disciplinati dal presente Statuto.

Gli organismi di direzione dei Comitati Regionali e Territoriali devono dotarsi entro 6 mesi dall'insediamento, di un regolamento che determini le loro modalità di funzionamento e le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente e componente degli organismi esecutivi. Il Collegio Nazionale dei Garanti dovrà vigilare su tali adempimenti relazionare al Consiglio Nazionale circa la sua attuazione.

ART. 24

In caso di gravi violazioni delle norme statutarie e del codice etico commesse da un organismo dirigente territoriale o regionale, il/la Presidente Nazionale, solo in presenza di immediati requisiti di urgenza del provvedimento, può disporre la sospensione o la decadenza immediata di tali organismi, informando preventivamente il Collegio Nazionale dei Garanti dei motivi che hanno determinato il provvedimento, e predisporre l'invio di un commissario con il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale agibilità democratica. Tale decisione, comunque, deve essere ratificata, con un'apposita delibera, dal primo Consiglio Nazionale convocato.

ART. 25

Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 60% dei/delle componenti.

ART. 26

Per favorire l'avvicinamento delle responsabilità, si adotta il principio di rieleggibilità per più di due mandati consecutivi per la carica di Presidente di Comitato Regionale.

B) Forme e strumenti della partecipazione

ART. 27

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

ART. 28

Al fine di garantire e valorizzare la più ampia partecipazione possibile del territorio

e delle organizzazioni aderenti ai percorsi di definizione e attuazione del programma di lavoro:

- il Consiglio Nazionale costituisce – su proposta della Presidenza Nazionale – commissioni o gruppi di lavoro, definendone criteri e mandato; esse sono coordinate da componenti della Presidenza Nazionale e rispondono del loro operato al Consiglio Nazionale;
- la Presidenza Nazionale convoca l'Assemblea dei Presidenti dei Comitati Territoriali e l'Assemblea Nazionale dei Circoli e delle organizzazioni aderenti su specifiche tematiche.

ART. 29

Al fine di verificare e di aggiornare il programma generale, il Consiglio Nazionale convoca una conferenza programmatica e/o organizzativa alla fine del primo biennio di mandato congressuale.

TITOLO VI - GLI ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO

ART. 30

Sono organismi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

ART. 31

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi. Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, fornire pareri;
- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- verificare la conformità degli statuti dei comitati, come da art.15;
- verificare la costituzione e il funzionamento democratico degli organismi dirigenti e di garanzia dei Comitati Regionali;
- dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i criteri definiti nello specifico regolamento del Collegio;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, producendo una relazione periodica al Consiglio Nazionale. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte

sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato, fatta eccezione per il livello nazionale, per il quale è competente il Collegio Nazionale dei Garanti.

Il Collegio Nazionale dei Garanti è formato da cinque componenti effettivi e tre supplenti; i componenti sono eletti tra i/le soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati/e di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; esse/i eleggono al loro interno un/a Presidente.

Il Collegio Nazionale dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli sottordinati.

I/le componenti del Collegio Nazionale dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

Il Collegio Nazionale dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti nazionali sono a disposizione del Collegio Nazionale dei Garanti.

Per quanto riguarda il livello territoriale le funzioni del Collegio dei Garanti possono essere demandate al Collegio del livello sovraordinato.

Per quanto riguarda il livello regionale, solo in casi eccezionali tale funzione può essere demandata al Collegio Nazionale.

ART. 32

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di verifica e controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione ed è eletto nei rispettivi congressi.

Ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare al Consiglio Nazionale una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere

agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori è formato da tre componenti effettivi/e e da due supplenti scelti/e fra i/le soci/e non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuati/e anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Il Collegio elegge al proprio interno un/a Presidente.

I/le componenti del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

Assume la funzione di Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS nel caso sussistano gli obblighi di legge, con il compito di:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercitare il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

- monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

Ai/alle componenti dell'Organismo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno/a dei/delle componenti deve essere scelto/a fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, come previsto dall'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i/le restanti componenti dovranno comunque possedere adeguata esperienza in campo amministrativo, contabile e associativo.

ART. 33

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, nei casi previsti dall'Art. 31 del CTS l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII - PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE

ART. 34

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;

- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 35

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e e delle organizzazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- le raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

ART. 36

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La Presidenza Nazionale predispone:

- il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dal Consiglio Nazionale entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;

- il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio Nazionale entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

- il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 CTS, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il Consiglio Nazionale approva i piani pluriennali di investimento.

ART. 37

Il Consiglio Nazionale, entro 12 mesi dall'insediamento, approva un Regola-

mento Amministrativo per la Direzione nazionale.

ART. 38

Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

TITOLO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 39

Ferma restando la facoltà del Consiglio Nazionale di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all'art. 18, al Consiglio è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore e all'accreditamento di cui all'art. 93 comma 5 del CTS.

ART. 40

Lo scioglimento dell'ARCI può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso Nazionale appositamente convocato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a Enti o Associazioni del Terzo settore aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'ARCI, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

ART. 41

In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi ragione di un Comitato Territoriale, Regionale o Interregionale, il patrimonio del Comitato sciolto o estinto, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

ART. 42

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia.